

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2029**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato LIGUORI***Annunziata il 15 giugno 1951*

Proroga del termine previsto dagli articoli 33, 35, 36, 37, 39 e 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie, contenute nel titolo V della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che detta « norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario », hanno consentito a molti contribuenti di liquidare situazioni tributarie pendenti, permettendo così agli uffici finanziari di eliminare vertenze in corso.

Tuttavia risulta al proponente che non è riuscito possibile sistemare tutte le pendenze che i contribuenti si proponevano di definire e ciò per la ressa verificatasi agli uffici, specie negli ultimi giorni precedenti alla scadenza del 15 giugno 1951, previsto per la definizione delle pendenze.

Molti contribuenti, dopo lunghe ore di attesa, nonostante la buona volontà dei funzionari, non sono riusciti a presentare le dichiarazioni; altri non hanno potuto ottenere la definizione della tassazione.

Sembra pertanto necessaria una proroga del detto termine fino al 15 settembre 1951, tenuto conto del tempo necessario per l'approvazione di questa proposta di legge e del fatto che i primi quindici giorni di agosto coincidono con un periodo di ferie.

D'altra parte, solo il 21 maggio 1951 venivano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 le « Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ».

Le agevolazioni previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, si sono appalesate utili a creare quel clima di comprensione reciproca tra contribuenti e fisco, che il Ministro proponente ed il legislatore desideravano; l'ulteriore proroga gioverà alla sistemazione di innumerevoli altre pendenze.

La liquidazione delle posizioni fiscali arretrate è condizione per il successo della riforma fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Il termine indicato negli articoli 33, comma 1°, 35, comma 1°, 36, comma 1° e 3°, 37, comma 1°, 39, comma 1°, e 40, è prorogato come segue: « entro il 15 settembre 1951 ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione.